

IL PUNTO

Necessaria una riforma fiscale delle società tra professionisti

DI MAURIZIO GROSSO*

Nonostante i limiti più volte evidenziati nei numerosi documenti elaborati dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale della categoria, i dati dell'Albo indicano una crescita continua del numero di Società tra professionisti iscritte agli ordini territoriali che aumentano di anno in anno ad un ritmo piuttosto elevato. Dalle 282 Stp censite a fine 2015 si è passati alle 1.004 di fine 2019 con un incremento percentuale nell'ultimo anno pari a +23,8%. Praticamente, in cinque anni le Stp dei commercialisti sono quasi quadruplicate crescendo del 256%. Inoltre, se si tiene conto che il tasso di aggregazione dei commercialisti in forma associata o societaria è pari a circa il 20% che, tradotto, vuol dire che un commercialista su cinque esercita la professione in uno studio associato oppure in una società tra professionisti, si deve dedurre che il fenomeno delle Stp non è affatto marginale e che, anzi,

sta assumendo una rilevanza sempre maggiore all'interno della categoria.

Detto questo, non v'è dubbio che, come più volte sottolineato in passato, la Stp, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 183 del

Commercialisti, l'aggregazione così è penalizzata

2011, presenti evidenti limiti il cui superamento potrebbe imprimere al percorso riorganizzativo della professione una forte svolta verso i modelli aggregativi.

Tra i limiti presenti nella normativa delle Stp, per i quali il Consiglio nazionale ha più volte presentato emendamenti e richieste di modifica, vanno citati, innanzitutto, quello della qualificazione fiscale del reddito delle società tra professionisti e quello della non neutralità fiscale delle aggregazioni professionali in Stp. Si tratta di due pesanti distorsioni fiscali

che impediscono di fatto un utilizzo maggiore delle Stp da parte dei commercialisti e, più in generale, dei liberi professionisti. Per ovviare al primo problema, il Consiglio nazionale ha più volte richiesto l'introduzione di un regime opzionale di determinazione del reddito secondo il criterio di cassa in modo da equiparare il trattamento fiscale delle Stp costituite in forma di società di capitali o di cooperativa con quello di chi ha scelto come modalità aggregativa una società di persone o una società semplice. Si tratta di una modifica di grande rilevanza, soprattutto se si considera che le Stp sono in prevalenza costituite nella forma di srl. Appare poi ancora più improcrastinabile l'introduzione di un regime di neutralità fiscale per le operazioni di riorganizzazione di lavoro autonomo al pari di quelle che riguardano in generale le attività commerciali.

***consigliere nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili**

© Riproduzione riservata

